Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 4 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1804.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1805.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1806.**

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese che effettuano la seconda lavorazione del vetro della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1807.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Padova e Treviso.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1808.**

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese delle conserve vegetali della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1809.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1810.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici delle imposte di consumo e tasse affini e dei lavoratori assunti dai Comuni, per lo stesso servizio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 29 maggio 1962, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Attilio Piccioni, Senatore della Repubblica, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, cessando dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio e conservando la carica di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. ing. Guido Corbellini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.

(3230)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1962, n. **283.**

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

Art. 2.

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonchè dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Art. 3.

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'articolo 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 4.

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

Art. 5.

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa.

Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Art. 6.

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera *h)* dell'articolo precedente — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale, sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere *h)* del precedente articolo 5 e *a)* del presente articolo.

Art. 7.

Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

Art. 8.

I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, nonchè la data di confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume.

Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti sulla confezione.

I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 9.

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 10.

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonchè degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli *standards* di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.

Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonchè oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati. è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Art. 11.

E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonchè qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonchè ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 12.

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Art. 13.

E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonchè disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

Art. 14.

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti.

E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

Art 15.

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabili-

mento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

Art. 16.

L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

Art. 17.

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.

Art. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Art. 19.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 20.

Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 21.

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;

i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

Art. 22.

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli *standards* di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22.

E' concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 8 della legge non confezionati con le norme prescritte.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 25 maggio 1962, n. 284.

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche, alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nel giugno 1962.

Art. 2.

All'onere di 130 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 309 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1962.

Autorizzazione ad istituire, a norma dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del comune di Terni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda in data 20 febbraio 1962, con la quale il comune di Terni ha chiesto di istituire il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli della città;

Vista la delibera n. 553, del 18 dicembre 1961 del Consiglio comunale di Terni, relativa alla istituzione del mercato anzidetto;

Visto l'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, concernente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopracitata, con decreto ministeriale in data 27 aprile 1959;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa del comune di Terni ad istituire il mercato suddetto;

Decreta :

Il comune di Terni è autorizzato ad istituire il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli della città.

Roma, addì 6 aprile 1962

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(3144)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1962.

Autorizzazione ad istituire, a norma dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del comune di Mercato S. Severino (Salerno).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda in data 16 maggio 1961, con la quale il comune di Mercato S. Severino ha chiesto di essere autorizzato ad istituire il mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli della città:

Vista la delibera n. 25 del 15 marzo 1961 del Consiglio comunale di Mercato S. Severino, relativa alla istituzione del mercato anzidetto;

Visto l'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, concernente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopracitata, con decreto ministeriale in data 27 aprile 1959;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa del comune di Mercato S. Severino ad istituire il mercato suddetto;

Decreta :

Il comune di Mercato S. Severino è autorizzato ad istituire il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli della città.

Roma, addì 6 aprile 1962

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(3143)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1962.

Porti esteri che possono essere toccati da navi italiane in cabotaggio senza che le merci perdano la nazionalità.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 85 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e 266 del relativo regolamento approvato con regio decreto n. 65 del 13 febbraio 1896, e successive variazioni:

Visti i propri decreti 19 ottobre 1921, 4 giugno 1924, 20 febbraio 1925, 22 febbraio 1926, 8 febbraio 1929, 12 dicembre 1932, 5 novembre 1936, 11 agosto 1951, e 10 dicembre 1958;

Decreta :

All'elenco dei porti esteri che in base all'art 85 della legge doganale ed all'art. 266 del relativo regolamento possono essere toccati da navi italiane, che esercitano il cabotaggio, senza che le merci nazionali su di esse caricate perdano la nazionalità, sono aggiunti i porti di Barcellona Tarragona e Valencia.

Roma, addì 18 maggio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(3142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1962, il notaio dottor Bartolomeo Re, residente ed esercente in Imperia, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(3200)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 1° giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,71	620,61	620,59	620,67	620,66	620,62	620,60	620,65	620,64	620,62
$ Can.	569,33	568,90	569,50	569,05	568,90	569,10	568,75	569,10	569,10	569 —
Fr. Sv.	143,75	143,82	143,82	143,84	143,75	143,79	143,85	143,80	143,83	143,80
Kr. D.	90,02	90,02	89,97	90,08	90 —	90,03	90,04	90 —	90,02	90 —
Kr. N.	87,02	86,97	87,03	87 —	87 —	86,96	86,95	87 —	86,98	87 —
Kr. Sv.	120,64	120,60	120,62	120,75	120,60	120,62	120,65	120,65	120,62	120,65
Fol.	172,79	172,75	172,70	172,81	172,75	172,77	172,73	172,80	172,77	172,75
Fr. B.	12,47	12,48	12,48	12,495	12,4725	12,48	12,482	12,46	12,48	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,71	126,69	126,70	126,80	126,67	126,68	126,66	126,70	126,68	126,67
Lst.	1744,90	1744,20	1744,80	1744,875	1743,75	1743,82	1745 —	1744 —	1743,90	1743,50
Dm. occ.	155,44	155,35	155,52	155,55	155,30	155,50	155,43	155,45	155,50	155,50
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,08	24,0575	24,045	24,06	24,059	24,06	24,05	24,05
Escudo Port.	21,76	21,76	21,77	21,77	21,80	21,76	21,76	21,75	21,77	21,77

Media dei titoli del 1° giugno 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,25
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,635
1 Dollaro canadese	568,90
1 Franco svizzero	143,845
1 Corona danese	90,06
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	120,70
1 Fiorino olandese	172,77
1 Franco belga	12,488
1 Franco nuovo (N.F.)	126,73
1 Lira sterlina	1744,937
1 Marco germanico	155,49
1 Scellino austriaco	24,058
1 Escudo port.	21,765

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a ventidue posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 1° gennaio 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 86, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventidue posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Broise dott. Guido, consigliere di Stato.

Componenti:

Magnotti ing. Vito, ispettore generale capo dei Servizi antincendi;

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale antincendi;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Turriziani prof. ing. Renato, professore di ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nocerino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 17 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1962

p. *Il Ministro:* ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 108

(3201)

Nomina della Commissione medica del concorso a ventidue posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 1° gennaio 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 86, col quale è stato indetto un concorso a ventidue posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1953, n. 351, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, concernente il riordinamento dei ruoli della carriera direttiva e di concetto dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La Commissione medica, che dovrà procedere, prima degli esami scritti all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a ventidue posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 1° gennaio 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Cuciniello prof. Renato, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Componenti:

Rimatori dott. Rodolfo;
Soccorsi dott. Pasquale.

Al presidente ed ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 17 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1962

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1962
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 109

(3202)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1961, registro n. 18 Finanze, foglio n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1961, n. 176, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, ed in Bolzano, presso l'Intendenza di finanza, nei giorni 18, 19 e 20 giugno 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1962
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 280

(3236)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel concorso per esami e per titoli a duecento posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 del 25 settembre 1961, a pag. 3791, prima colonna, penultimo capoverso, ove è detto « . il voto riportato nelle prove facoltative, . » leggasi « . il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nelle prove facoltative, . ».

(3188)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.